

E' assolutamente illegittimo il comportamento di un'amministrazione aggiudicatrice la quale prima annulla , in autotutela, un'aggiudicazione di un appalto di forniture in quanto i beni forniti risultano privi di alcune caratteristiche ritenute fondamentali (peraltro non reperibili sul mercato) e poi indice un'altra gara, per gli stessi beni, senza richiedere che i prodotti da fornire abbiano quelle stesse caratteristiche, precedentemente ritenute essenziali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, con l'intervento dei signori magistrati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 9 della legge n. 205 del 2000

*****,
,

CONTRO

- l'Unione dei Comuni dall'Eleuterio a Rocca Busambra, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Finazzo, presso il cui studio in Palermo, via Noto n.12, è elettivamente domiciliato;

PER L'ANNULLAMENTO

- della determina del responsabile del servizio di protezione civile dell'Unione dei comuni dall'Eleuterio a Rocca Busambra n.4 dell'11.7.2005 con la quale è stato approvato il capitolato e bando di gara per la fornitura di due pick-up con montanti moduli antincendio per il servizio di protezione civile dell'importo complessivo base asta €84.000,00 IVA compresa; e del capitolato e bando di gara per la fornitura dei due pick-up con montanti moduli antincendio per il servizio di protezione civile approvati con la determina di cui al punto precedente;

- della determina n.8 del 20.9.2005 con la quale è stato deliberato di incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla ditta ricorrente per la partecipazione alla gara de qua.

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista l'istanza cautelare formulata dalla società ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;

Uditi, all'udienza camerale del 25 novembre 2005, i procuratori delle parti come da verbale;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge n. 205/2000, nonché l'art. 9 della stessa legge, che consentono al

Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la integrità del contraddittorio, la superfluità di ulteriore istruzione e la completezza delle difese dispiegate dalle parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

- che l'impresa ricorrente contesta la legittimità del bando di gara, relativo all'appalto per la fornitura di un automezzo, sotto il profilo della illogicità manifesta (secondo motivo);

- che tale censura appare, in via del tutto assorbente, fondata;

- che la fondatezza della censura emerge per tabulas dalla circostanza che l'odierna ricorrente, aggiudicataria di un identico appalto bandito dall'amministrazione intimata, si è vista annullare in autotutela la relativa aggiudicazione perché l'automezzo fornito era privo degli airbag frontali lato guida e del climatizzatore automatico (determina n. 8 del 20 settembre 2005);

che, a seguito di tale provvedimento di autotutela, l'amministrazione intimata ha emanato l'impugnato bando di gara, relativo alla medesima fornitura da eseguire, non indicando però nel bando e nel capitolato le caratteristiche tecniche dell'automezzo (climatizzatore automatico ed airbag) ritenute a tal punto essenziali da condurre, pressoché contestualmente, alla rimozione del precedente provvedimento di aggiudicazione in quanto l'aggiudicataria aveva segnalato l'impossibilità tecnica di reperire sul mercato un automezzo dotato di simili caratteristiche;

- che la descritta condotta dell'amministrazione intimata è inequivocamente viziata da illogicità manifesta, giacché nello stesso turno di tempo l'amministrazione per un verso dimostra di ritenere essenziali determinate caratteristiche tecniche (in disparte il profilo della loro reale esigibilità sulla base della disciplina della originaria lex specialis), e per altro verso bandisce una nuova gara avente ad oggetto una fornitura priva di tali caratteristiche;

- che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di parte resistente è infondata, in quanto l'interesse al ricorso è sorto in capo all'odierna ricorrente solo con l'emanazione del provvedimento di autotutela e del nuovo bando, avendo la stessa ricorrente formulato un censura di illegittimità basata su di un giudizio relazionale (illogicità manifesta del nuovo bando alla luce della motivazione del provvedimento di autotutela);

- che il ricorso è pertanto fondato e come tale va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, sussistendo tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 novembre 2005.
Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2005